Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 24 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 198 DEL 24 AGOSTO 1942-XX:

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 900.
Approvazione delle Convenzioni stipulate in Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 24 luglio 1941, per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do e il Monte Dolent e per la manutenzione di esso confine.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 895.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1942-XX, n. 332, concernente la revisione del trattamento economico del personale all'estero di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1942-XX, n. 332, concernente la revisione del trattamento economico del personale all'estero di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 giugno 1942-XX, n 896.
Istituzione dell'Albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito, presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli.

All'Albo è annesso il Ruolo provvisorio nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli.

Art. 2.

L'Albo ed il Ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli sono composti delle seguenti sezioni:

Agrumi freschi:
1ª Sezione: arance, mandarini, limoni;
2ª Sezione: cedri, cedrati, agrumi non nominati.

Frutta fresche:
3ª Sezione: albicocche, ciliege, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola, banane, frutta fresche non nominate;
4ª Sezione: lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, bacche di rose canine e frutta fresche non nominate di siepe e del sottobosco;
5ª Sezione: castagne.

Frutta secche ed essiccate:
6ª Sezione: mandorle in guscio e sgusciate, pistacchi in guscio e sgusciati;
7ª Sezione: nocciole e noci in guscio e sgusciate;
8ª Sezione: pinoli in guscio e sgusciati;
9ª Sezione: fichi secchi;
10ª Sezione: uva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secche ed essiccate non nominate.

Ortaggi freschi:
11ª Sezione: cavoli, cavolfiori, pomidoro, agli, cipolle, insalata, spinaci, cetrioli, fagiolini, piselli, finocchi, carciofi, asparagi, carote, ortaggi freschi non nominati;
12ª Sezione: patate.

Fiori e piante:
13ª Sezione: fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentali.

Art. 3.

I prodotti ortoflorofrutticoli indicati, per ciascuna sezione, nell'art. 2 possono essere esportati soltanto dagli inscritti nella sezione stessa dell'Albo o del Ruolo provvisorio. Gli iscritti come produttori possono esportare soltanto i prodotti dei fondi da essi condotti e, nel caso di società od enti costituiti di soli produttori, oltre detti prodotti, anche quelli dei fondi condotti dai produttori medesimi.

Gli Uffici doganali non devono consentire l'esportazione di detti prodotti da parte di non inscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.

Per i prodotti soggetti a controllo qualitativo, a norma delle disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero deve rifiutare l'accettazione di richieste di controllo al nome di non inscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.

Art. 4.

Possono essere inscritte nell'Albo le persone che posseiedono i seguenti requisiti:

1) siano inscritte, come produttori o commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli, in una delle organizzazioni sindacali che inquadrano detti produttori e commercianti;

2) siano inscritte nel registro delle imprese della provincia ove esse hanno l'unica sede o la sede principale; tale inscrizione non è necessaria quando non sia obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti;

3) non appartengano alla razza ebraica o, benchè vi appartengano, siano state discriminate;

4) non abbiano riportato condanne per alcuno dei reati preveduti negli articoli 440 secondo e terzo comma, 441, 442, 499 e 514 del Codice penale, dai titoli I, II, VII e XIII del Libro secondo dello stesso Codice, dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e dell'art. 1 della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097;

5) non siano state dichiarate fallite o, pur essendo fallite, siano state cancellate dall'Albo dei falliti a norma dell'art. 816 del Codice di commercio del 1882, ovvero siano state riabilitate ai sensi degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

6) diano affidamento, per attrezzatura tecnica, organizzazione commerciale, mezzi finanziari, capacità professionale e correttezza commerciale, di svolgere un lavoro di esportazione rispondente alle direttive impartite dalle autorità preposte alla disciplina ed al miglioramento dell'esportazione stessa;

7) siano inscritte da almeno un biennio nelle sezioni del Ruolo provvisorio corrispondenti a quelle dell'Albo alle quali aspirano di essere inscritte ed abbiano svolto in detto periodo un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella di cui all'art. 15;

8) non siano state radiate dall'Albo o dal Ruolo provvisorio nel quinquennio precedente la domanda di inscrizione.

I requisiti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 8) sono prescritti:

a) per le ditte individuali, nei confronti del titolare della ditta;

b) per le società di fatto o in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;

c) per le società in accomandita semplice, nei confronti di tutti gli accomandatari;

d) per le società in accomandita per azioni, nei confronti di tutti gli accomandatari e di tutti i sindaci;

e) per le società per azioni, per le società a garanzia od a responsabilità limitata e per gli enti, nei confronti di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci;

f) per le società e per gli enti in liquidazione, nei confronti di tutti i liquidatori e di tutti i sindaci.

Nel caso di società od enti, i requisiti di cui ai numeri 5) e 8) sono prescritti anche nei confronti della società o dell'ente.

L'inscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Art. 5.

Gli inscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio debbono comunicare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ogni modificazione nello stato di fatto o di diritto, intervenuta nei loro confronti, nel termine di 15 giorni dalla data della modificazione stessa.

Gli inscritti nell'Albo che cessano di possedere anche uno soltanto dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 4 sono cancellati dall'Albo stesso.

Nel caso di fallimento, quando sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il presidente della Commissione istituita a norma dell'art. 15, può, su domanda del curatore, concedere la proroga della cancellazione fino a non oltre la chiusura di detto esercizio.

Agli effetti del presente articolo, gli inscritti nell'Albo devono dimostrare, in qualsiasi momento, su richiesta del presidente della predetta Commissione ed entro i termini da questo stabiliti, di essere in possesso di uno o più dei requisiti prescritti. L'inosservanza di tale obbligo dà luogo alla cancellazione dall'Albo.

Art. 6.

Chi sia stato cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 5 può, a sua istanza, ottenere la reinscrizione, purchè al momento della domanda possegga tutti i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

La reinscrizione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Art. 7.

Nei casi di successione, alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione dell'azienda, l'inscrizione nell'Albo conserva efficacia, a favore della ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di 60 giorni dalla data dell'atto che dette luogo all'alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione o dalla data di apertura della successione.

Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma della inscrizione, questa conserva efficacia fino a quando siano divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate.

La conferma di inscrizione non può essere concessa, se il richiedente non possiede i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

La conferma di inscrizione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Art. 8.

La domanda di inscrizione nell'Albo da parte degli inscritti nel Ruolo provvisorio, che abbiano compiuto il prescritto periodo di permanenza nel Ruolo stesso, deve essere presentata all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero dal 1° al 15 giugno di ogni anno e deve essere corredata dei documenti, di data non anteriore al 30 aprile dell'anno stesso, che comprovino il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4.

Alla domanda deve essere unita una dichiarazione del richiedente sulla consistenza dell'attrezzatura tecnica, della organizzazione commerciale e dei mezzi finanziari della propria azienda, nonchè la documentazione del lavoro di esportazione svolto durante il periodo di inscrizione nel Ruolo provvisorio. Possono inoltre essere allegati tutti gli altri atti e documenti che il richiedente ritenga utile per meglio dimostrare la sua idoneità all'inscrizione nell'Albo.

Nella domanda deve indicarsi la sezione o le sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'inscrizione. Deve altresì precisarsi se l'inscrizione viene richiesta come produttore o come commerciante.

Art. 9.

Il presidente della Commissione istituita dall'art. 15 può concedere ai richiedenti l'inscrizione all'Albo un termine non superiore a 10 giorni per completare o rendere regolare la documentazione presentata a corredo della domanda.

Non oltre il 15 agosto di ogni anno, la Commissione delibera sulle domande e le deliberazioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 agosto.

Contro le deliberazioni della Commissione gli interessati possono ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Comitato istituito dall'art. 16.

Sui ricorsi il Comitato delibera entro il 15 ottobre e le decisioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 20 ottobre.

L'inscrizione nell'Albo, quando la domanda è accolta, ha effetto dal 1° novembre.

Art. 10.

Le domande di reinscrizione e quelle di conferma di inscrizione nell'Albo di cui agli articoli 6 e 7 possono essere presentate in qualsiasi momento. Per la presentazione delle domande di conferma di inscrizione deve osservarsi il termine stabilito nell'art. 7.

A tali domande debbono essere allegati i documenti e la dichiarazione prescritti dall'art. 8. Non occorre però unire la documentazione del lavoro di esportazione anteriormente svolto.

Art. 11.

Prima della scadenza di ogni triennio, la Commissione istituita a norma dell'art. 15 provvede alla revisione dell'Albo e delibera la cancellazione degli inscritti da almeno un biennio che non abbiano svolto dopo l'ultima revisione dell'Albo od anche nel periodo anteriore, se inscritti da oltre un triennio e non presi in esame nella precedente revisione, un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito, per ciascun prodotto, dalla tabella indicata nell'art. 15.

In sede di revisione dell'Albo la Commissione provvede altresì all'accertamento della sussistenza, per tutti gli inscritti, dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

Agli effetti della revisione dell'Albo, ciascun inscritto deve presentare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, entro la prima quindicina del mese di giugno dell'ultimo anno del triennio, i documenti che comprovino il possesso, da parte dell'inscritto, dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 4, allegando la dichiarazione prescritta dall'art. 8 e, se inscritto nell'Albo da almeno un biennio, la documentazione del lavoro di esportazione svolto dopo l'ultima revisione dell'Albo od anche nel periodo anteriore, se inscritto da oltre un triennio e non preso in esame nella precedente revisione.

Il compimento del biennio o del triennio di inscrizione, indicato nel presente articolo, va calcolato al 30 maggio dell'anno in cui si effettua la revisione dell'Albo.

Per la revisione dell'Albo, oltre quanto è disposto dal presente articolo, si applicano le norme stabilite nell'art. 9.

Art. 12.

Possono essere inscritti nel Ruolo provvisorio degli esportatori ortoflorofrutticoli coloro che possiedono i requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4.

Per la inscrizione, la reinscrizione e la conferma di inscrizione nel Ruolo e per la cancellazione dal Ruolo si applicano le stesse norme stabilite per l'Albo. Alle domande di inscrizione nel Ruolo deve essere allegata la documentazione del lavoro di esportazione eventualmente svolto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli inscritti nel Ruolo che al 1° giugno di ogni anno abbiano compiuto il biennio di inscrizione debbono presentare domanda di inscrizione nell'Albo a norma dell'art. 8.

Qualora la domanda non sia presentata, ovvero venga respinta per mancanza del requisito indicato nel n. 6) dell'art. 4, o perchè il richiedente non ha svolto, nel periodo di inscrizione nel Ruolo provvisorio, un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella di cui all'art. 15, è ordinata la cancellazione dal Ruolo del richiedente stesso.

L'inscrizione, la reinscrizione e la conferma di inscrizione nel Ruolo sono subordinate al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300.

Art. 13.

L'Albo è costituito dall'elenco degli inscritti in ordine numerico di inscrizione. Per ogni inscritto devono indicarsi i seguenti dati:

denominazione della ditta;

località ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero);

qualifica (produttore o commerciante);

generalità del titolare della ditta o, per le società e per gli enti, delle persone nei confronti delle quali sono prescritti i requisiti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 8) dell'art. 4, con indicazione della qualità di ciascuna di esse persone in rapporto alla società od all'ente;

sezione o sezioni dell'Albo nelle quali la ditta è inscritta;

data di inscrizione, di reinscrizione o di conferma di inscrizione.

Degli inscritti nell'Albo si formano inoltre elenchi per sezioni. Negli elenchi di sezione devono indicarsi, per ciascuno inscritto, i seguenti dati: denominazione della ditta, località ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero), qualifica (produttore o commerciante) e numero d'ordine di inscrizione nell'Albo.

Fino a quando non cessa di appartenere all'Albo, l'inscritto conserva il numero d'ordine di inscrizione inizialmente assegnatogli.

Le stesse disposizioni si applicano per il Ruolo provvisorio.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero provvede alla pubblicazione dell'Albo e del Ruolo provvisorio, nonchè di tutte le successive variazioni nel proprio « Bollettino di informazioni commerciali ». Cura altresì la comunicazione dell'Albo, del Ruolo e delle successive variazioni, in quanto siano interessati, ai Ministeri, ai Consigli provinciali delle Corporazioni,

agli Uffici del registro delle imprese, alle Organizzazioni sindacali ed eventualmente ad altri Uffici.

Lo stesso Istituto ed i Consigli provinciali delle Corporazioni devono consentire, a chiunque ne faccia richiesta, anche verbale, la consultazione gratuita dell'Albo e del Ruolo.

Art. 14.

La tenuta dell'Albo e del Ruolo provvisorio è affidata ad apposito ufficio di segreteria presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero. L'Istituto è autorizzato a rilasciare, su richiesta, attestati di inscrizione, cancellazioni e di altre variazioni riguardanti gli inscritti nell'Albo o nel Ruolo.

Art. 15.

Presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è istituita una Commissione composta dal direttore generale di detto Istituto, che la presiede, da quattro membri effettivi designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero delle corporazioni, dell'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, nonchè da due membri effettivi designati dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale del predetto Istituto è sostituito dal vice-direttore generale dell'Istituto stesso ed i membri effettivi da membri supplenti designati dai rispettivi enti.

Sono compiti della Commissione:

1) deliberare sulle domande di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;

2) deliberare sulle domande di reinscrizione e di conferma di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;

3) deliberare la cancellazione dall'Albo o dal Ruolo;

4) provvedere alla revisione triennale dell'Albo;

5) applicare le sanzioni comminate dall'art. 20;

6) approvare la tabella delle medie minime di esportazione per i varii prodotti che, a norma dell'art. 4, devono raggiungersi dagli aspiranti all'inscrizione nell'Albo. La tabella deve indicare separatamente le medie minime per i commercianti e quelle per i produttori che possono esportare soltanto prodotti dei fondi da essi condotti.

Le deliberazioni indicate nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Comitato istituito dall'articolo seguente. Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla comunicazione ed ha effetto sospensivo solo per le deliberazioni di cui al n. 5).

Art. 16.

Presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è inoltre istituito un Comitato composto dal direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e per le valute, che lo presiede, dal presidente del Comitato tecnico del predetto Istituto, da un consigliere di Corte d'appello e da un membro effettivo designato da ciascuno dei seguenti Enti: Ministero dell'agricoltura e foreste, Ministero delle corporazioni, Confederazione fascista degli agricoltori, Confederazione fascista dei commercianti ed Ente nazionale fascista della cooperazione.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale per i servizi delle esportazioni ed il presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero sono sostituiti da funzionari del Ministero per gli scambi e per le valute di grado non inferiore al 5°, il consigliere della Corte d'appello da altro magistrato di pari grado, ed i membri effettivi da membri supplenti designati dai rispettivi enti.

Il Comitato decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Commissione nei casi stabiliti dall'articolo precedente.

Le decisioni sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e sono definitive.

Art. 17.

La Commissione ed il Comitato sono costituiti con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Possono però essere sostituiti anche prima della scadenza del triennio, ed in tal caso i nuovi nominati durano in carica fino a detta scadenza.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali continuano a far parte della Commissione o del Comitato, anche dopo la scadenza del triennio, fino alla loro sostituzione o conferma.

La Commissione ed il Comitato sono convocati su invito dei rispettivi presidenti; deliberano a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 18.

Le funzioni di segretario della Commissione e del Comitato sono disimpegnate dal capo della Segreteria per la tenuta dell'Albo o da chi lo sostituisce.

Art. 19.

Le sanzioni comminate dall'articolo seguente si applicano agli inscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio:

a) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli in nome proprio, ma per conto di terzi, anche se inscritti nell'Albo o nel Ruolo. La sanzione non si applica quando l'inscritto effettua, in nome proprio, esportazioni di prodotti per conto dei rispettivi produttori, anche se associati;

b) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti diversi da quelli corrispondenti alle sezioni dell'Albo o del Ruolo nelle quali hanno ottenuto l'inscrizione;

c) che contravvengono o tentano di contravvenire alle norme emanate dal Ministero per gli scambi e per le valute in materia di disciplina delle esportazioni ortoflorofrutticole;

d) che nei rapporti commerciali con l'estero agiscono in senso contrario agli interessi economici e valutari del Paese;

e) che nell'esecuzione dei contratti di vendita all'estero si rendono responsabili di manchevolezze che possano pregiudicare il buon nome od il rendimento economico dell'esportazione italiana;

f) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli, durante il periodo di sospensione dell'inscrizione nell'Albo o nel Ruolo;

g) che, essendo inscritti nell'Albo o nel Ruolo come produttori, esportano o tentano di esportare in tutto od in parte merce acquistata da terzi;

h) che omettono di comunicare le modificazioni prevedute nel primo comma dell'art. 5, nel termine ivi stabilito.

Art. 20.

Le sanzioni per i contravventori indicati nell'articolo precedente sono:

1) la censura;

2) la pena pecuniaria da lire 3000 a lire 30.000;

3) la sospensione dalla inscrizione nell'Albo o nel Ruolo per una durata non superiore a sei mesi;

4) la radiazione dall'Albo o dal Ruolo.

Ai recidivi si applica la pena pecuniaria o la sospensione o la radiazione.

Se trattasi di recidiva reiterata, si applica la pena pecuniaria e la sospensione o la radiazione.

Per la sospensione dalla inscrizione nell'Albo o nel Ruolo si deve stabilire, oltre la durata, anche la data dell'inizio e della fine della sospensione. Il tempo della sospensione non è computato agli effetti della permanenza minima nel Ruolo provvisorio prescritta per l'inscrizione nell'Albo.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la pena pecuniaria è convertita in sospensione dall'Albo o dal Ruolo.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 s'incorre nella pena pecuniaria stabilita dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1936-XIV, n. 1418.

Art. 21.

Chiunque esporta o tenta di esportare prodotti ortoflorofrutticoli, senza essere inscritto nell'Albo o nel Ruolo, è punito con la ammenda da lire 5000 a lire 40.000.

Art. 22.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, esclusi quelli dovuti per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa che sono devoluti all'Erario.

Art. 23.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni esclusa quella per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, è promosso dal presidente della Commissione istituita a norma dell'art. 15. Questi, accertati sommariamente i fatti, provvede a contestarli, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, il quale può presentare le giustificazioni scritte entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Eccezionalmente il presidente può, a richiesta dell'interessato, aumentare detto termine di non più di 10 giorni. Decorso tale termine, la Commissione delibera in base agli elementi raccolti durante l'istruttoria ed alle giustificazioni dell'interessato.

Art. 24.

La Segreteria per la tenuta dell'Albo dà notizia dei provvedimenti definitivi che applicano le sanzioni comminate dall'art. 20 al Ministero per gli scambi e per le valute, ai Consigli provinciali delle Corporazioni, agli Uffici del registro delle imprese ed alle Organizzazioni sindacali interessati. Nei casi previsti dall'art. 20, numeri 1), 2), 3) e 4), i relativi provvedimenti debbono essere comunicati anche agli altri Ministeri ed Uffici interessati e se ne ordina la pubblicazione nel « Bollettino di informazioni commerciali » dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, nell'Albo del Consiglio delle corporazioni della provincia ove l'esportatore ha la sede unica o principale della sua azienda e, a spese di quest'ultimo, in uno o più giornali indicati dalla Commissione o dal Comitato che ha irrogato la sanzione.

Art. 25.

Per la prima applicazione della presente legge, le domande di inscrizione nell'Albo o nel Ruolo debbono essere presentate all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero entro il secondo mese successivo a quello in cui la legge stessa sarà pubblicata. Per la inscrizione nell'Albo, invece dei requisiti prescritti dal n. 7) dell'art. 4, il richiedente deve dimostrare di aver svolto nel quadriennio 1938, 1939, 1940, 1941, regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella indicata nell'art. 15.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le norme degli articoli 9, 11, 12 primo comma e 13. I termini fissati in detti articoli si devono adeguare al termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Art. 26.

L'Albo ed il Ruolo formati per la prima applicazione della presente legge entrano in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione a norma dell'articolo 13. Dallo stesso giorno cessano di avere efficacia gli Albi provinciali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, istituiti in applicazione della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806.

Dalla data di pubblicazione della presente legge gli uffici dell'Albo, istituiti a norma della predetta legge presso i Consigli provinciali delle Corporazioni, non possono accettare domande per la inscrizione, la reinscrizione, la conferma di inscrizione od il trasferimento di inscrizione. Dalla stessa data non possono essere accettate domande di Case di spedizioni per l'autorizzazione a rappresentare esportatori ai sensi dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806.

Le disposizioni della legge 31 dicembre 1931-X, numero 1806, e le relative norme di esecuzione contenute nel R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, continuano ad avere vigore fino all'applicazione della presente legge.

Art. 27.

Il Ministero per gli scambi e per le valute cura la applicazione della presente legge. A tale scopo, le funzioni di vigilanza possono essere delegate all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 24 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — HOST-VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 897.

Proroga al 30 giugno 1943-XXI, del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della Marina mercantile) al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, continueranno ad avere applicazione sino a tre mesi dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, per le navi che risultassero necessarie per esigenze straordinarie dell'Amministrazione dello Stato.

Il direttore generale della Marina mercantile è autorizzato a stipulare contratti di noleggio delle suddette navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Amministrazioni interessate.

Art. 2.

Le navi che tre mesi dopo dichiarata la cessazione dello stato di guerra, si trovassero in corso di viaggio, per contratti precedentemente stipulati a tale data, continueranno a rimanere noleggiate fino al termine del viaggio.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST-VENTURI — DI REVEL — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. 898.

Convalidazione dei Regi decreti 17 ottobre 1941-XIX, n. 1174; 16 dicembre 1941-XX, n. 1427; 23 febbraio 1942-XX, n. 211, e 9 marzo 1942-XX, n. 257, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti 17 ottobre 1941-XIX, n. 1174; 16 dicembre 1941-XX, n. 1427; 23 febbraio 1942-XX, n. 211, e 9 marzo 1942-XX, n. 257, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 luglio 1942-XX, n. 899.

Estensione al Corpo di polizia dell'Africa italiana dell'obbligo dei Comuni di somministrare alloggi militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'obbligo dei Comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi ai Corpi, reparti di Corpo, ufficiali, assimilati o militari isolati, fuori della propria residenza per ragioni di servizio, quale risulta disciplinato dalle disposizioni vigenti, si estende anche ai reparti, ufficiali e sottufficiali ed agenti isolati del Corpo di polizia dell'Africa italiana, negli stessi casi e con gli stessi limiti previsti per l'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX.

Pareggiamento della Scuola di musica corale del Civico liceo musicale « G. Nicolini » di Piacenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1945;
Visto il R. decreto 16 novembre 1933-XII, n. 1820;
Vista la domanda, con cui, in data 13 dicembre 1940-XIX il direttore del Civico liceo musicale pareggiato « Nicolini » di Piacenza ha chiesto il pareggiamento anche per la Scuola di « Musica corale » istituita nello stesso Istituto;
Vista la relazione del maestro Achille Schinelli, incaricato del Ministero dell'educazione nazionale di procedere presso la Scuola di « Musica corale » del predetto Liceo musicale, agli accertamenti, di cui al citato R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170;
Vista la relazione compilata per la Scuola di « Musica corale » dalla Commissione tecnico amministrativa, nominata dal Ministero dell'educazione nazionale al fine di procedere, presso il Liceo nazionale pareggiato di Piacenza, all'accertamento dei requisiti voluti ai fini della regificazione;
Rilevato come la predetta Commissione s'è spontaneamente adunata per ispezionare — anche ai fini del pareggiamento — la Scuola di « Musica corale » del Liceo musicale pareggiato di Piacenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1941-1942-XX, la Scuola di « Musica corale » del Civico liceo musicale « G. Nicolini » di Piacenza è pareggiata — a tutti gli effetti di legge — alle scuole analoghe dei Regi conservatori di musica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1942-XX
Registro 25 Educazione nazionale, foglio 114.

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1942-XX.

Proroga dell'efficacia di alcune disposizioni transitorie previste dal decreto Ministeriale 2 febbraio 1940-XVIII relative al conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei licenziati dai già corsi medio-superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI n. 2205, convertito nella legge 19 maggio 1939-XVII, n. 797, con modificazioni, sull'ordinamento del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana;
Visto il R. decreto 22 settembre 1939-XVII, n. 2054, che ha istituito presso il Regio istituto suddetto una sezione agraria d'istituto tecnico superiore specializzato per l'agricoltura coloniale e ne ha approvato il relativo statuto;
Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1940, con il quale sono state emanate ai sensi dell'art. 21 del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 2205, le disposizioni transitorie per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei licenziati dai già corsi medio-superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze;
Ritenuta la necessità di prorogare, in considerazione delle attuali contingenze belliche, l'efficacia di alcune delle disposizioni transitorie di cui al predetto decreto interministeriale;

Decreta:

Le disposizioni transitorie per il conseguimento del titolo di perito agrario coloniale da parte dei licenziati dai già corsi medio-superiori di agricoltura coloniale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 2 febbraio 1940-XVIII avranno vigore, in deroga a quanto prescritto dall'art. 5 del decreto stesso, sino all'anno scolastico successivo a quello di cessazione dell'attuale stato di guerra.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

(3280)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1942-XX.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società immobiliare Abruzzi, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società immobiliare Abruzzi, con sede a Milano;
Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/15549 del 30 giugno 1942;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società immobiliare Abruzzi, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Cons. naz. Aurelio Moro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1942-XX.
Nomina di revisori dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1518, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 21; e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Viste le proposte rassegnate nella I sessione ordinaria del 1942 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreti Ministeriali 17 ottobre 1936; 12 giugno, 15 luglio, 8 novembre e 1° dicembre 1937; 27 febbraio 1939; 7 febbraio, 5 giugno 1940 e 20 ottobre 1941;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:
Arduin Giovanni di Tiziano, residente a Milano.
Baldini Gian Luigi di Alberto, residente a Napoli.
Basletta Giuseppe fu Ambrogio, residente a Roma.
Benzio Marino fu Emilio, residente a Torino.
Berghinz Valerio di Ettore, residente a Roma.
Bernero Virginio di Bartolomeo, residente a Biella.
Bianchi Mario fu Luigi, residente a Vigevano.
Bodo Mario di Eusebio, residente a Torino.
Campagnoli Giuseppe fu Biagio, residente a Napoli.
Carcano Carlo fu Achille, residente a Milano.
Carini Giovanni fu Camillo, residente a Milano.
Carri Leopoldo fu Vincenzo, residente a Legnano.
Cattaneo Mario fu Ernesto, residente a Milano.
Chiesa Domenico di Cristiano, residente a Venezia.
De Colle Odorico fu Renato, residente a Trieste.
Di Sabato Fulvio fu Giovanni, residente a Venezia.
Fiorini Ermete di Romeo, residente a Milano.
Gallinoni Angelo fu Vincenzo, residente a Milano;
Garbelli Giulio di Giacomo, residente a Milano.
Giammei Enrico di Nazzareno, residente a Roma.
Giani Giuseppe di Giuseppe, residente a Torino.
Giusti Cesare fu Ettore, residente a Roma.
Grattarola Cesare fu Costantino, residente a Bologna.
Iacobini Luigi di Giuseppe, residente a Bari.
Mancini Giuseppe fu Basilio, residente a Roma.
Manuelli Ernesto di Enrico, residente a Genova.
Marcucci Cesare Augusto fu Pietro, residente a Roma.
Mazzucchelli Luca di Giuseppe, residente a Milano.
Meroni Giuseppe fu Paolo, residente a Milano.
Pauri Marco Aurelio di Pietro, residente a Parma.
Piga Renzo di Giuseppe, residente a Roma.
Pizzabiocca Giovanni di Pio, residente a Genova.
Pozzilli Giuseppe fu Giuseppe, residente a Padova.
Puricelli Oscar fu Felice, residente a Milano.
Raule Carlo di Carlo, residente a Milano.
Redaelli Antonio fu Angelo, residente a Milano.
Renzi Antonio di Giuseppe, residente a Roma.
Rizzo Vincenzo di Edoardo, residente a Biella.
Rotti Mario di Guerriero, residente a Milano.
Sabbadini Riccardo fu Lorenzo, residente a Roma.
Schiavon Giuseppe fu Giuseppe, residente a Trieste.
Soletti Francesco di Luigi, residente a Torino.
Susini Carlo di Federigo, residente a Firenze.
Tavallini Demaria Felice fu Vincenzo, residente a Genova.
Tucci Filippo fu Carmelo, residente a Roma.
Tucci Francesco fu Carmelo, residente a Roma.
Ungari Mario fu Alfredo, residente a Milano.
Volpi Aleardo di Oliviero, residente a Milano.
Zuccarello Giuseppe di Mariano, residente a Roma.

Roma, addì 20 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3292)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 21 agosto 1942-XX - N. 146

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8950	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
Indocina (I)	4,4078	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,10
Id. 3,50 % (1902)	83,40
Id. 3 % lordo	66,575
Id. 5 % (1935)	95,875
Redimib. 3,50 % (1934)	85,65
Id. 5 % (1936)	97,65
Id. 4,75 % (1924)	495,75
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,15
Id. 4 % (15-12-43)	98,60
Id. 5 % (1944)	99,05
Id. 5 % (1949)	97,75
Id. 5 % (15-2-50)	97,55
Id. 5 % (15-9-50)	97,425
Id. 5 % (15-4-51)	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di rata semestrale su rendita Redim. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1942 relativa alla rendita Redim. 3,50 %, n. 510357, di annue lire 157,50, intestata a Petrosino Anna di Ferdinando, moglie di Cioffi Nicola fu Luigi, dom. a Napoli, vincolata come dote della titolare.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, ed all'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, sarà proceduto al pagamento di detta rata, mediante buono, a favore di Serino Alberto, quale delegato dai coniugi interessati.

Roma, addì 23 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3007)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 437 del 5 agosto 1942-XX, relativo ai tipi dei nastri per calzaturifici, da cappello per uomo, comuni, di moda e di velluto.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 437 del 5 agosto 1942-XX, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. I produttori di nastri possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. I prezzi massimi di vendita saranno determinati con provvedimento a parte.

3. Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

4. Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

5. Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEI NASTRI

TIPO 1. — *Nastro per calzaturifici e zoccolifici.*

Ordito in raion viscosa 450 dn., 2ª qualità intermedia, torsione catena incollata; trama in raion viscosa tit. 450 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale a 3 capi - inserzioni 10 al centimetro - prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 20, fili in ordito 140; peso per 1000 metri gr. 1150/1170. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionale: m/m 40; 50; 70; 100; 195.

TIPO 2. — *Nastro per calzaturifici e zoccolifici.*

Ordito in raion viscosa tit. 300/2 dn., 2ª qualità intermedia, torsione organzino: trama in raion viscosa tit. 450 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale a 4 capi inserzione 8 al centimetro, prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 20, fili in ordito 136, peso per 100 mt. gr. 1480/1490. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionale: m/m 40; 50; 70; 100; 195.

TIPO 3. — *Nastro rasato e taffetà per calzaturifici e zoccolifici.*

Ordito in raion viscosa tit. 450 dn., 2ª qualità intermedia torsione aumentata, incollata e raion viscosa tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia - torsione aumentata, incollata; trama in raion viscosa tit. 450-A dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale a 2 capi - inserzione 19 al centimetro - prodotto nelle varie altezze, altezza base m/m 20, fili in ordito 214.17, peso per 100 metri, gr. 1660/1670. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionale: m/m 40; 50; 70; 100; 195.

TIPO 4. — *Nastro per calzaturifici e zoccolifici.*

Ordito tortiglia extra forte raion tit. 600/6 dn., tinto solido; trama tortiglia extra forte raion tit. 300/3 dn., 2 capi tinta solida - inserzioni 12 al centimetro - prodotto nelle varie altezze - altezza base m/m 15,75, fili in ordito 18, peso per 100 metri gr. 1290/1300. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze con fili e peso proporzionale: m/m 20,25; 30,375; 60,75; 69,75.

TIPO 5. — *Nastro spigato per calzaturifici e zoccolifici.*

Ordito e trama fiocco tit. 20/2: inserzioni 16/17 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 15; fili in ordito 50; peso per 100 metri gr. 490/500. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionale: m/m 20; 40.

TIPO 6. — *Nastro tirante per calzaturifici.*

Ordito fiocco tit. 30/2; trama tit. 30/7; inserzioni 15 al centimetro; prodotto in altezza da m/m 35; fili in ordito 166; peso per 100 metri gr. 1520/1530.

TIPO 7. — *Nastro per cappello da uomo.*

Ordito raion tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione catena incollata; trama filato di fiocco pettinato gasato tit. 40/2; inserzioni 27,41 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 59; peso per 100 metri gr. 195-198. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze con fili e peso proporzionali: m/m 13,50; 18; 22,50; 27; 31,50; 40,50; 47,25; 54.

TIPO 8. — *Nastro per cappello da uomo.*

Ordito raion viscosa tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione catena incollata; trama filato fiocco pettinato gasato tit. 40/2; inserzioni 27,41 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 95; peso per 100 metri gr. 268/272. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze con fili e peso proporzionali: m/m 13,50; 18; 22,50; 27; 31,50; 40,50; 47,25; 54.

TIPO 9. — *Nastro per cappello da uomo.*

Ordito raion viscosa tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama filato di fiocco pettinato gasato tit. 40/2; inserzioni 27,41 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 107; peso per 100 metri gr. 295/298. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 13,50; 18; 22,50; 27; 31,50; 40,50; 47,25; 54.

TIPO 10. — *Nastro per cappello da uomo.*

Ordito in organzino classica base tit. 40/44; tinta solida alla galla; trama in fiocco pettinato gasato tit. 32/2; inserzioni 26,67 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 103, peso per 100 metri gr. 150/155. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze con fili e peso proporzionali: m/m 13,50; 18; 22,50; 27; 31,50; 40,50; 47,25; 54.

TIPO 11. — *Nastro per cappello da uomo.*

Ordito in organzino classica base tit. 40/44; tinta solida alla galla; trama in fiocco pettinato gasato tit. 32/2; inserzioni 26,67 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 135; peso per 100 metri gr. 170/172. Detto tipo può essere anche prodotto nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali; m/m 13,50; 18; 22,50; 27; 31,50; 40,50; 47,25; 54.

TIPO 12. — *Nastro per cappello da uomo.*

Ordito in organzino classica base tit. 40/44; tinta solida alla galla; trama in fiocco pettinato gasato tit. 100/2; binato a 4 capi; inserzioni 26,67 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 159; peso per 100 metri gr. 202/205. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 13,50; 18; 22,50; 27; 31,50; 40,50; 47,25; 54.

TIPO 13. — *Nastro per cappello da uomo.*

Ordito in organzino classica base tit. 40/44; tinta solida alla galla; trama in fiocco pettinato gasato tit. 100/2; binato

a 4 capi; inserzioni 26,67 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 191; peso per 100 metri gr. 220/225. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 13,50; 18; 22,50; 27; 31,50; 40,50; 47,25; 54.

TIPO 14 — *Nastro per cappello da uomo.*

Ordito in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in fiocco tit. 16/1 binato a 3 capi; inserzioni 20,74 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 40,50; fili in ordito 276; peso per 100 metri gr. 1450/1460. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 47,25; 54.

TIPO 15. — *Nastro per imballaggi e confezioni in genere.*

Ordito in fiocco 28/2; trama in fiocco 32; inserzioni 12 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 5; fili in ordito 15; peso per 100 metri gr. 57-77. Detto tipo può essere anche prodotto nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 6; 7; 9.

TIPO 16. — *Nastro liscio o spinato per mercerie e biancheria.*

Ordito in fiocco 40/2; trama in fiocco 30/2; inserzioni 21 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 5; fili in ordito 23; peso per 100 metri gr. 96/98. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19.

TIPO 17. — *Fettuccia liscia o spinata per merceria e biancheria.*

Ordito in raion 300 dn. ritorto; trama in fiocco 40/2 a 5 capi; inserzioni 16 a 5 capi al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 35; fili in ordito 128; peso per 100 metri gr. 1350/1360. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze; con fili e peso proporzionali: m/m 40; 45; 50.

TIPO 18. — *Passamano (passafino).*

Ordito con fiocco pettinato 60/2; trama in raion 150 dn. normale, qualità 2ª intermedia; inserzioni 16 al centimetro; prodotto in altezza di m/m 12; fili in ordito 28; peso per 100 metri gr. 92/94.

TIPO 19. — *Nastro per maglierie.*

Ordito in fiocco 40/2; trama in raion 300 dn.; inserzioni 16 al centimetro, prodotto in altezza di m/m 16; fili in ordito 42; peso per 100 metri gr. 205/210.

TIPO 20. — *Nastro per valigeria.*

Ordito in raion 300 dn., ritorto; trama in raion 300 dn., normale a 2 capi; inserzioni 9 a 2 capi al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 25; fili in ordito 64; peso per 100 metri gr. 385/400. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 30; 35; 40.

TIPO 21. — *Nastro per pantofole.*

Ordito in raion 300 dn., ritorto 40/2 fiocco; trama in fiocco 40/2; inserzioni 21 al centimetro prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 13; fili in ordito raion 25; fiocco 34; peso per 100 metri gr. 280/290. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze con fili e peso proporzionali: m/m 15.

TIPO 22. — *Nastro per pantofole.*

Ordito in raion 30 dn., ritorto; trama in fiocco 40/2 a 2 capi; inserzioni 12 a 2 capi al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 6; fili in ordito 26; peso per 100 metri gr. 133/138. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 11.

TIPO 23. — *Nastro per spallacci.*

Ordito in fiocco 24/2; trama in fiocco 24 a 5 capi; inserzioni 10 a 5 capi al centimetro: prodotto in altezza di m/m 80; fili in ordito 200; peso per 100 metri gr. 2050/2080.

TIPO 24. — *Nastro per fazzoletti da lutto.*

Ordito in fiocco 40/2; trama in fiocco W. 24; inserzioni 16 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 12; fili in ordito 38; peso per 100 metri gr. 168/171. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 20.

TIPO 25. — *Faglia leggero.*

Ordito in raion viscova tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; trama in raion viscosa tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 15,56 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 38; peso per 100 metri gr. 93/95. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 6,75; 13,50; 15,75; 22,50; 36; 47,25; 67,50; 103,50.

TIPO 26. — *Faglia leggero per guarnizioni cappelli.*

Ordito in raion viscosa tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; trama in raion viscosa tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale: inserzioni 17,78 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 13,50; fili in ordito 54; peso per 100 metri gr. 135/140. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionale: m/m 18; 22; 27; 31,50; 40,50; 47,25.

TIPO 27. — *Faglia tipo classico.*

Ordito in raion viscosa tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; trama raion viscosa tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 17,78 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 45; peso per 100 metri gr. 107/110. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con filo e peso proporzionale: m/m 15,75; 24,75; 40,50; 51,75; 72; 108.

TIPO 28. — *Faglia di Pasqua.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; trama in raion viscosa tit. 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 18 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 24,75; fili in ordito 152; peso per 100 metri gr. 360/365. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 40,50; 51,75; 72.

TIPO 29. — *Faglia leggero per coperte.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; trama raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 18 al centimetro, prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 25; fili in ordito 90; peso per 100 metri gr. 240/245. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 30; 35; 40; 45; 50; 52; 55; 60; 65; 70; 72; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 108; 110; 115; 120.

TIPO 30. — *Faglia classico per coperte.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia; torsione aumentata; trama in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 18 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 25 fili in ordito 130; peso per 100 metri gr. 315/320. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 30; 35; 40; 45; 50; 52; 55; 60; 65; 70; 72; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 108; 110; 115; 120.

TIPO 31. — *Taffetà.*

Ordito raion viscosa 100 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in raion viscosa 100 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 30/37 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 75; peso per 100 metri gr. 120/125. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 4,50; 6,75; 11,25; 15,75; 24,75, 40,50; 51,75; 72; 108; 139,50; 153; 189; 216.

TIPO 32. — *Taffetà.*

Ordito in raion cuproammoniacale 80 dn., torsione aumentata incollata; trama in raion cuproammoniacale 60 dn., torsione normale; inserzioni 34,07 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 79; peso per 100 metri gr. 98/100. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 4,50; 6,75; 11,25; 15,75; 24,75; 40,50; 51,75; 72; 108; 139,50; 153; 189; 216.

TIPO 33. — *Taffetà.*

Ordito in raion acetato 60 dn., torsione aumentata incollata; trama raion acetato 60 dn., torsione normale; inserzioni 25/56 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 79; peso per 100 metri gr. 80/83. Detto

tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 4,50; 6,75; 11,25; 15,57; 24,75; 40,50; 51,75; 72; 108; 139,50; 153; 189; 216.

TIPO 34. — *Luminoso con bordo.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; trama organzino classica base 19/21; tinto crudo; inserzione 17/78 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 51; peso per 100 metri gr. 95/97. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 6,75; 15,75; 24,75; 40,50; 51,75.

TIPO 35. — *Raso semplice per merceria.*

Ordito in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; incollata; trama raion viscosa 100 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzione 28,15 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 6,75; fili in ordite 57; peso per 100 metri gr. 103/107. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 4,50; 9; 11,25; 15,75; 24,75; 40,50, 51,75; 72.

TIPO 36. — *Raso semplice falso bordo.*

Ordito raion cuproammoniacale 60 dn., torsione aumentata incollata; ed in fiocco pettinato 60/2; trama raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 34,07 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 6,75; fili in ordito 72/6; peso per 100 metri gr. 98/100. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 11,25; 14,625.

TIPO 37. — *Raso per busti.*

Ordito in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in raion viscosa 450 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 22,23 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 10; fili in ordito 131; peso per 100 metri gr. 305/310. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 6; 8; 16; 18; 20; 24; 32.

TIPO 38. — *Raso per busti.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata trama in raion viscosa 300 dn., 2ª qualità intermedia; torsione normale, inserzioni 23,70 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 14; fili in ordito 108; peso per 100 metri gr. 315/320. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 20; 32.

TIPO 39. — *Doppio raso per merceria.*

Ordito in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 20,74 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 142; peso per 100 metri gr. 230/233. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 4,50; 6,75; 11,25; 15,75; 24,75; 40,50. 51,75; 72; 117.

TIPO 40. — *Doppio raso.*

Ordito in organzino classica base 26/30 cotto puro; trama in organzino classica base 26/30 cotto puro a 2 capi; inserzioni 44,07 al centimetro; prodotto nelle varie altezze, altezza base m/m 6,75; fili in ordito 112; peso per 100 metri gr. 56/58. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali; m/m 11,25; 15,75; 24,75; 40,50; 51,75.

TIPO 41. — *Grossa grana per uso marocchino di modisteria*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia. torsione aumentata, trama in fiocco 40/10; inserzioni 11,11 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 15,75, fili in ordito 88; peso per 100 metri gr. 440/445. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 24,75; 40,50; 51,75.

TIPO 42. — *Grossa grana.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia; torsione aumentata; trama in raion viscosa 300 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale a 4 capi, inserzione 11,11 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 15,75; fili in ordito 96; peso per 100 metri gr. 430/435. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 24,75; 28,125; 40,50; 51,75.

TIPO 43. — *Grossa grana superiore per modisteria.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in fiocco 40/12; inserzioni 12,59 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 13,50; fili in ordito 106; peso per 100 metri gr. 520/525. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 15,75; 22,50; 24,75; 28,125; 31,50; 40,50; 42,75; 51,75; 81; 117; 162.

TIPO 44. — *Bandiera pesante tricolore.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in raion viscosa 250 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale a 4 capi; inserzione 11,11 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 80; fili in ordito 600; peso per 100 metri gr. 2180/2200. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 16,25; 41; 52; 100; 120; 140; 150; 180; 240.

TIPO 45. — *Passamano (Passafino) taffetà.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; trama raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 22,22 al centimetro; prodotto in altezza di m/m 12,50; fili in ordito 36; peso per 100 metri gr. 114/118.

TIPO 46. — *Coda di topo.*

Ordito in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata, incollata; trama in raion viscosa 430 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale a 4 capi; inserzioni 19,26 al centimetro; prodotto in altezza di m/m 2,50; fili in ordito 73; peso per 100 metri gr. 207/210.

TIPO 47. — *Nastro per bracciale orologi.*

Ordito in raion viscosa 200 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; trama in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzione 35,9 al centimetro; prodotto nelle varie altezze, altezza base m/m 6,75. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili peso proporzionali: m/m 9; 12,375; 14; 15,75; 18.

TIPO 48. — *Spallina tubolare doppio raso.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 32,59 al centimetro, prodotto nelle varie altezze, altezza base m/m 6,75; fili in ordito 121; peso per 100 metri gr. 260/265. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguent ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 9; 10,125; 11,25.

TIPO 48-*a.* — *Idem operato a disegno.*

TIPO 49. — *Spallina tubolare taffetà 1ª qualità.*

Ordito in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in raion viscosa, 250 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 34,07 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 6,75; fili in ordito 93; peso per 100 metri gr. 200/205. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 9; 10,125; 11,25.

TIPO 49-*a.* — *Idem operato a disegno.*

TIPO 50. — *Spallina tubolare taffetà 2ª qualità.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 29,63 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 6,75; fili in ordito 73; peso per 100 metri gr. 173/176. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 9; 10,125; 11,25.

TIPO 50-*a.* — *Idem operato a disegno.*

TIPO 51. — *Spallina tubolare raso rovescio taffetà.*

Ordito in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in raion viscosa 120 dn., qualità intermedia; torsione normale; inserzioni 31/11 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 6,75;

fili in ordito 99; peso per 100 metri gr. 210/215. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 9; 10,125; 11,25.

TIPO 51-*a*. — *Idem operato a disegno.*

TIPO 52. — *Spallina doppio raso.*

Ordito in raion viscosa 100 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata incollata; trama in raion viscosa 100 dn., 2ª qualità intermedia. torsione normale; inserzioni 26,67 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 6,75; fili in ordito 158; peso per 100 metri gr. 210/215. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con filo e peso proporzionali: m/m 9.

TIPO 53. — *Salvapantaloni.*

Ordito in raion viscosa 300 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata ed in cordoncino in flocco 5/3; trama in raion viscosa 300 dn., 2ª qualità intermedia; torsione normale; inserzioni 17,78 al centimetro; prodotto in altezza di m/m 15; fili in ordito 90/1; peso per 100 metri gr. 460/465.

TIPO 54. — *Spigato per orlatura caschi coloniali.*

Ordito in flocco 32/2; trama in flocco 16 binato a 2 capi; inserzioni 11,85 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 27; fili in ordito 120; peso per 100 metri gr. 750/760. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 60,75.

TIPO 55. — *Nastro per uso cinghia.*

Ordito in raion viscosa 300 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata, trama in raion viscosa 450 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale a 2 capi; inserzioni 10,50 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 30; fili in ordito 143; peso per 100 metri gr. 870/880. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 35.

TIPO 56. — *Copripunto.*

Ordito in flocco pettinato gasato 70/20 ed in flocco pettinato gasato 40/2; trama flocco pettinato gasato 70/2; inserzioni 40 al centimetro; prodotto in altezza di m/m 8, fili in ordito 19/16; peso per 100 metri gr. 138/140.

TIPO 57. — *Copripunto.*

Ordito in flocco pettinato gasato 54/2, in raion viscosa 200/2 dn., 2ª qualità intermedia; torsione aumentata ed in raion viscosa 300/3 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; trama in flocco pettinato gasato tit. 54/2 opaco; inserzioni 28 al centimetro; prodotto in altezza base m/m 12; fili in ordito 32/16/4; peso per 100 metri gr. 220/225.

TIPO 58. — *Festone*

Ordito in flocco pettinato gasato 40/2, ed in flocco pettinato gasato 40/2; trama in flocco pettinato gasato 54/2 ed in flocco pettinato gasato 40/2 a 2 capi; inserzioni 26 fondo festone; prodotto in altezza m/m 10; fili in ordito 26/6; peso per 100 metri gr. 190/195.

TIPO 59. — *Nastro velluto raion, rovescio faglia, bordo perlato o liscio.*

Ordito bordo e fondo in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata; ed in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia; torsione normale; trama in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 40,74 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 20/28/24; peso per 100 metri gr. 330/335. Detto tipo può essere anche prodotto nelle seguenti ulteriori altezze; con fili e peso proporzionali: m/m 5,625; 13,50; 15,75; 34,75; 19,25; 36; 51,75; 64; 64,50.

TIPO 60. — *Nastro velluto raion, rovescio raso.*

Ordito bordo e fondo in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata ed in raion viscosa 60 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata trama in raion viscosa 120 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 44,44 al centimetro prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 16/24 e 42/60; peso per 100 metri gr. 270/275. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 6,75; 13,50; 16,875; 20,25; 24,75; 29,25; 38,135; 41,625; 51,75.

TIPO 61. — *Nastro velluto raion, rovescio raso in seta.*

Ordito bordo e fondo in raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione aumentata, raso in organzino classica base 22/24 tinta solida alla galla; trama raion viscosa 150 dn., 2ª qualità intermedia, torsione normale; inserzioni 40,74 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 20/32 e 30/162; peso per 100 metri gr. 430/435. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali: m/m 5,625; 12,50; 15,75.

TIPO 62. — *Nastro velluto seta, rovescio faglia.*

Ordito bordo e fondo in organzino classica base 40/44 dn., tinta solida alla galla, pelo in organzino classica base 26/30 tinta solida alla galla; trama in organzino classica base 40/44 dn., tinta solida alla galla; inserzioni 62,22 al centimetro; prodotto nelle varie altezze; altezza base m/m 9; fili in ordito 48/92/82; peso per 100 metri gr. 210/215. Detto tipo può essere prodotto anche nelle seguenti ulteriori altezze, con fili e peso proporzionali; m/m 6,75; 13,50; 18; 27; 36; 45; 56,25; 67,25; 81.

NOTA. — I nastri di moda, dal tipo 25 al tipo 58 compreso, possono essere prodotti con le seguenti operazioni supplementari:

a) marezzatura - *b*) impressione disegni a caldo (bugnatura) *c*) ceratura - *d*) sfumatura.

Il numero distintivo dei nastri tipo che abbiano subito una delle lavorazioni suddette, dovrà essere seguito dalla indicazione della lettera che contraddistingue la lavorazione supplementare.

(3267)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Disciplina della vendita e dei prezzi delle cartucce per caccia

Allo scopo di regolare la distribuzione e i prezzi delle cartucce per caccia il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 453 del 19 agosto corrente anno ha disposto quanto segue:

1. *Cartucce vuote* (bossoli). — A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* è vietata la produzione di cartucce vuote (bossoli) per uso di caccia che non corrispondano ai tipi come appresso definiti:

tipo 1: cartucce di tipo comune con apparecchio 6,45 e di altezza di mm. 65;

tipo 2: cartucce rinforzate con apparecchio a doppia forza, fondello di non meno di mm. 9 e altezza di millimetri 65/67/70;

tipo 3: cartucce corazzate, con apparecchio speciale fondello non meno di mm. 16 e di altezza mm. 70.

E' fatto obbligo ai fabbricanti di produrre e mettere in commercio il tipo 1, in ragione di almeno l'ottanta per cento della loro produzione totale di bossoli.

I prezzi di vendita al consumo in tutto il Regno per i suddetti tipi vengono stabiliti come appresso:

tipo 1, L. 30 al cento
» 2, » 40 » »
» 3, » 50 » »

I bossoli già prodotti dovranno essere venduti al consumo al prezzo del corrispondente tipo ministeriale.

I prezzi di vendita al consumo dovranno essere stampati, con l'indicazione del tipo, sulla scatola nella quale i bossoli vengono venduti.

2. *Pallini di caccia.* — Il prezzo di vendita dal produttore viene stabilito in L. 448 al quintale per merce nuda con imballo del compratore, franco vagone partenza.

Il prezzo di vendita al consumo dal negozio del rivenditore per tutto il Regno è fissato in L. 7 al chilo per qualsiasi qualità di pallini.

3. *Polveri.* — E' fatto obbligo ai rivenditori di applicare sulla scatola delle polveri il prezzo di vendita praticato al consumo.

I Consigli provinciali delle Corporazioni provvederanno ai necessari controlli per contenere le maggiorazioni del rivenditore entro i limiti normali.

4. *Apparecchi di ricambio.* — Il prezzo di vendita al consumo dal negozio del rivenditore viene stabilito come appresso per tutto il Regno:

apparecchi 6,45, L. 10 al cento;

apparecchi doppia forza, L. 15 al cento;

capsule per fucili a bacchetta, L. 5 al cento.

E' fatto obbligo di stampare o scrivere il prezzo di vendita al consumo sulla scatola contenente gli apparecchi o le capsule.

5. *Cartucce cariche.* — E' vietata la produzione di cartucce cariche che non siano confezionate con i tipi di cartucce vuote (bossoli) previsti al n. 1. I prezzi di vendita delle cartucce cariche del calibro 10-12 vengono stabiliti come appresso per ogni cartuccia.

Tipo 1. — Cartuccia comune:

prezzo dal produttore al rivenditore per merce resa franco stazione ferroviaria destino, L. 0,98;

prezzo di vendita al consumo dal negozio del dettagliante per tutto il Regno, L. 1,20.

Tipo 2. — Cartuccia doppia forza:

prezzo dal produttore al rivenditore per merce resa franco stazione ferroviaria, L. 1,15;

prezzo di vendita al consumo dal negozio del dettagliante per tutto il Regno, L. 1,45.

Tipo 3. — Cartuccia corazzata:

prezzo dal produttore al rivenditore per merce resa franco stazione ferroviaria destino, L. 1,50;

prezzo di vendita al consumo dal negozio del dettagliante per tutto il Regno, L. 1,90.

Per le cartucce di calibro inferiore a 12, i suddetti prezzi sono ridotti di 5 centesimi per ogni cartuccia.

6. — Le cartucce confezionate con bossoli diversi da quelli tipo saranno vendute al prezzo del corrispondente tipo ministeriale, fatta eccezione soltanto per le cartucce a palla e per le cartucce completamente di metallo.

I prezzi di vendita al consumo, insieme con l'indicazione del tipo, dovranno essere stampati sulla fascetta di chiusura della scatola che contiene le cartucce.

La distribuzione ai rivenditori delle cartucce cariche nonchè del materiale occorrente per la confezione di esse sarà fatta dai fabbricanti in proporzione dei ritiri del biennio 1939-40.

Per la vendita al consumo delle munizioni saranno osservate le seguenti disposizioni:

7. — La vendita al consumo delle *munizioni* (cartucce cariche, pallini e altri componenti) è consentita soltanto ai commercianti muniti di apposita licenza per la vendita di munizioni.

8. — E' vietata la vendita di:

a) cartucce cariche se non dietro versamento di un corrispondente numero di bossoli usati dello stesso calibro completi di apparecchi. Non si possono vendere più di cento cartucce per volta;

b) apparecchi e capsule di ricambio se non dietro versamento di un corrispondente numero di apparecchi o di capsule usati e non più di cento per volta;

c) cartucce vuote (bossoli) se non dietro versamento di un corrispondente numero di bossoli usati dello stesso calibro completi di apparecchio e non più di cento per volta;

d) pallini da caccia, se non dietro versamento di bossoli usati completi oppure di apparecchi o capsule usati, in ragione di kg. 3 di pallini per ogni 100 bossoli o apparecchi o capsule, e nella misura massima di kg. 3 per volta.

Il versamento degli apparecchi, capsule e bossoli ai fini previsti nei capoversi *b*) e *c*) è valido anche per ottenere i pallini da caccia nella proporzione stabilita.

9. — I cacciatori, che hanno ottenuto per la prima volta il porto d'armi per uso di caccia, hanno diritto al prelevamento di cento cartucce cariche o di materiale corrispondente su presentazione al rivenditore di una dichiarazione conforme rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza alla quale hanno presentato la domanda per ottenere il rilascio del porto d'armi.

Le dichiarazioni saranno ritirate e conservate come giustificativo discarico dal rivenditore, munite della firma, per ricevuta, del titolare del porto d'armi.

10. — E' vietata la vendita di cartucce cariche, di bossoli, di apparecchi, di capsule e di pallini da caccia a persone non munite della licenza del porto d'armi per uso di caccia.

11. — E' vietata la consegna a domicilio del consumatore delle cartucce cariche, del piombo e degli altri componenti.

12. — I rivenditori di munizioni hanno l'obbligo di tenere un unico registro di carico e scarico per i seguenti articoli: cartucce vuote (bossoli) - cartucce cariche - piombo - apparecchi e capsule.

I suddetti registri sono vidimati dall'autorità locale di pubblica sicurezza alla quale i rivenditori hanno presentato l'inventario delle giacenze disposto con provvedimento P. 452 del 19 agosto corrente.

Non appena ottenuta la vidimazione del registro di carico e scarico, i rivenditori di munizioni riprenderanno le vendite degli articoli bloccati con il provvedimento soprarichiamato ed inizieranno le registrazioni portando nel carico le giacenze risultanti dall'inventario.

Le registrazioni saranno fatte per *quantità* con l'indicazione del giorno in cui si sono verificate le operazioni. Nel carico dovrà essere indicata la ditta che ha fornito la merce e nello scarico le generalità del titolare del porto d'armi con il suo indirizzo e con gli estremi della licenza dell'anno corrente.

Le autorità di pubblica sicurezza che hanno ricevuto gli inventari trasmetteranno la copia ad esse rimasta al competente Consiglio provinciale delle Corporazioni, mentre i rivenditori di munizioni comunicheranno ai Consigli provinciali delle Corporazioni l'autorità di pubblica sicurezza alla quale hanno presentato la denuncia d'inventario.

I Consigli provinciali delle Corporazioni conserveranno gli inventari per procedere ai necessari controlli.

(3294)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Utilizzazione delle pelli ovine e caprine lasciate a disposizione degli usi civili

Con provvedimento del Ministero delle corporazioni numero 06203 del 30 luglio corrente, è stato disposto l'impiego per usi civili delle pelli ovine e caprine non idonee agli usi militari, nel modo appresso indicato:

a) le pelli ovine e caprine, già lavorate tinte e non tinte, in pelo, oppure rasate per pellicceria od altri usi civili, possono essere utilizzate per gli usi civili per i quali sono state già conciate o lavorate;

b) per le pelli grezze, lanute o tose di scacco inferiore a kg. 15 per ogni 100 pelli la Confederazione fascista degli industriali provvederà a promuovere accordi fra le Federazioni interessate per stabilire, a seconda della qualità, i quantitavi da destinare a pellicceria o eventualmente a guanteria.

La Confederazione fascista degli industriali stessi promuoverà, altresì, accordi per assicurare un'equa distribuzione del prodotto;

c) per le pelli ovine grezze tipo pregiato (astracan, persiane, caracul) valgono le disposizioni già impartite con circolare C. 252/02870/PL. del 20 aprile 1942-XX, con la quale si precisava a chiarimento del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX sulla « disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli ovine e caprine », che dette pelli non sono soggette a vincolo, in quanto costituiscono una produzione speciale di notevole pregio e di limitata entità;

d) per le pelli di capretto grezze (tutti gli scacchi) si confermano le disposizioni impartite con la nota n. 04605 del 14 giugno 1942-XX;

e), *f*) le pelli di caprettone (mascolotti) da kg. 50-80 per cento e le pelli di becchi grezze di scacco di kg. 150 e oltre, debbono essere conciate tutte per calzature osservando le stesse disposizioni impartite per le pelli di capretto grezze con la nota sopra citata;

g) il conciato ricavato dalle pelli grezze di capretti, caprettoni (mascolotti) e becchi dovrà essere dalle concerie assegnatarie mensilmente denunciato alla Federazione nazionale fascista esercenti l'industria conciaria, la quale darà, a sua volta, comunicazione dei risultati della denuncia al Ministero delle corporazioni e alla Federazione nazionale fascista esercenti l'industria delle calzature.

La Federazione nazionale fascista esercenti l'industria delle calzature provvederà a distribuire detto conciato tra i calzaturifici secondo le disposizioni in vigore per la distribuzione fra i calzaturifici stessi degli altri tipi di pelli per calzature civili tipo.

(3290)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei rottami di metalli non ferrosi

In conformità delle disposizioni contenute nella legge 19 luglio 1941-XIX, n. 1149, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 449 del 17 agosto corrente anno ha fissato come segue i prezzi da corrispondere ai detentori di rottami di metalli non ferrosi soggetti alle norme previste nella legge stessa.

Per i quantitativi non soggetti a denuncia, perchè inferiori al minimo previsto nella legge, non potranno essere praticati prezzi superiori a quelli stabiliti con la presente circolare.

Piombo.

Rottami di piombo, dolce antimoniale	L.	320 al q.le
Placche accumulatori di batterie auto	»	210 » »
Placche accumulatori di batterie stazionarie	»	260 » »
Cassette accumulatori fuori uso complete	»	150 » »

Zinco.

Ritagli di lastra nuova	L.	280 al q.le
Altri rottami	»	250 » »

Rame.

Massiccio di 1ª scelta	L.	1200 al q.le
Leggero non stagnato	»	1100 » »
Leggero stagnato	»	1000 » »

Ottone.

Ritagli di lastra, tubi, bossoli	L.	1000 al q.le
Tornitura	»	800 » »
Altri rottami	»	900 » »

Bronzo.

Meccanico	L.	1000 al q.le
Comune	»	900 » »
Tornitura	»	850 » »

I prezzi fissati s'intendono per merce selezionata e pulita ritirata presso il magazzino del detentore per partite non inferiori complessivamente a 100 kg.

Per i quantitativi inferiori a 100 kg. la merce viene ritirata presso il detentore, ma restano a suo carico le spese di trasporto dal magazzino del detentore al magazzino più vicino del raccoglitore autorizzato. Nel caso che il detentore di quantitativi inferiori a 100 kg. provveda al detto trasporto per proprio conto, sarà ed asso corrisposto, in aggiunta al prezzo stabilito nella presente circolare, un premio di L. 20 al q.le per i rottami di piombo e di zinco e loro leghe e di L. 40 al q.le per i rottami di altri metalli non ferrosi.

La cessione dei detti rottami dalle ditte raccoglitrici alle ditte assegnatarie sarà fatta agli stessi prezzi come sopra stabiliti per merce resa franco vagone stazione ferroviaria, partenza, con l'eventuale imballo a carico delle ditte acquirenti.

(3293)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 28 luglio 1942-XX, si rettifica il decreto Ministeriale in data 20 giugno 1942-XX come appresso, per la sola parte che si riferisce alla denominazione della Società « Il Consiglio di amministrazione della Soc. an. coop. « Consorzio provinciale Trippai Fiorentini », con sede in Firenze, è sciolto ».

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 6 agosto 1942-XX i poteri conferiti al sig. Antonio De Luca, commissario della Soc. an. coop. « La Marinara », con sede in Pozzuoli, sono prorogati dal 1° luglio al 31 agosto 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 11 agosto 1942-XX i poteri conferiti al sig. ing. Alfredo Mauceri, commissario della Soc. an. coop. « Il Piave », con sede in Francofonte (Siracusa), sono prorogati dal 1° luglio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 11 agosto 1942-XX i poteri conferiti al dott. Beltramo Beltrami, commissario della Soc. an. coop. « Latteria sociale cooperativa », con sede in Aidomaggiore (Cagliari), sono prorogati dal 16 maggio al 30 settembre 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 11 agosto 1942-XX è ratificato il provvedimento del prefetto di Verona in data 22 luglio 1942-XX, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Soc. an. coop. « Società di pesca e piscicoltura arelicense », con sede in Peschiera e alla nomina del comm. dott. Angelo Marini a commissario della Società, confermandolo nell'incarico per il periodo di quattro mesi dal 22 luglio 1942-XX.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 11 agosto 1942-XX si scioglie la Soc. an. coop. « Consorzio peschereccio ligure », con sede in Genova, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, e si nomina il liquidatore nella persona del rag. Attilio Rossi.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 13 agosto 1942-XX viene sciolto il Consiglio di amministrazione della Soc. an. coop. Cantina sociale di Este, con sede in Este (Padova) e nominato commissario per la straordinaria gestione il rag. Guglielmo Carlotto, per un periodo di quattro mesi dalla data del decreto.

(3259)

Ruoli di anzianità del personale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si comunica che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero delle corporazioni secondo la situazione al 1° gennaio 1942-XX.

Gli eventuali ricorsi per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati dagli interessati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(3258)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Oliveto, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 luglio 1941-XIX, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Oliveto, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo);

Veduti i propri provvedimenti in data 30 luglio 1941-XIX e 17 ottobre 1941-XIX, con i quali venivano nominati rispettivamente il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Oliveto, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al

titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 30 settembre 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3189)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 luglio 1941-XIX, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo);

Veduto il proprio provvedimento in data 30 luglio 1941-XIX col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Ciggiano, con sede nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 30 settembre 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3190)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede nel comune di Tres (Trento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 luglio 1941-XIX, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede nel comune di Tres (Trento);

Veduto il proprio provvedimento in data 17 luglio 1941-XIX col quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede nel comune di Tres (Trento), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 17 settembre 1942-XX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

V. AZZOLINI

(3191)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei disegnatori tecnici della Regia marina;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 20 posti di aiutante capo tecnico aggiunto (grado 12°, gruppo *C*) nel personale civile degli aiutanti capi tecnici della Regia marina;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 49548/1175-2-7-6/1.3.1 in data 11 luglio 1942-XX, con la quale vengono stabiliti i giorni in cui i suddetti concorsi debbono espletarsi;

Decreta:

Gli esami per i concorsi a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici della Regia marina, a 20 posti di aiutante capo tecnico aggiunto nel personale degli aiutanti capi tecnici della Regia marina e a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina sono fissati nelle località e nei giorni a fianco di ciascun concorso indicati:

1) concorso a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto - Roma - giorni dal 15 al 29 ottobre 1942-XX;

2) concorso a 20 posti di aiutante capo tecnico aggiunto - Roma - giorni dal 4 al 10 settembre 1942-XX;

3) concorso a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto - Roma - giorni dal 5 al 13 ottobre 1942-XX.

Roma, addì 17 agosto 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(3271)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.